

**Comunicato stampa**

**L'Autovelox fa solo cassa?**

In merito alle recenti notizie di stampa inerenti l'utilizzo dei sistemi Autovelox per il rilevamento della velocità dei veicoli, si comunica quanto segue.

- L'eccesso di velocità (quando un veicolo supera il limite di velocità fissato dalla legge per una determinata strada) o la velocità inappropriata (quando un veicolo viaggia entro i limiti di velocità, ma ad una velocità inadatta alle condizioni stradali, meteorologiche e/o del traffico) influenza sia la probabilità di un sinistro stradale, sia la gravità delle sue conseguenze e determina circa un terzo dei decessi sulle strade (fonte OMS).
- Centinaia di articoli scientifici indipendenti indicano una riduzione degli scontri mortali o gravi dal 7% al 60% in corrispondenza di postazioni Autovelox.
- La relazione tra velocità e gravità delle lesioni è particolarmente critica per gli utenti "deboli" della strada, cioè pedoni, ciclisti e motociclisti, così come per i bambini e gli anziani. Un pedone adulto colpito da un'auto che viaggia a 50 km/h ha un rischio di decesso inferiore al 20%, che diventa quasi del 60% se colpito a 80 km/h. Una diminuzione del 5% della velocità media può comportare una riduzione del 30% del numero di scontri stradali mortali. (fonte OMS).
- Il posizionamento delle postazioni fisse di rilevamento della velocità dei veicoli, sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, per legge<sup>1</sup>, deve essere autorizzato dal Prefetto, che ne verifica preventivamente la necessità per le esigenze di tutela della sicurezza delle persone e la conformità alla legge. Il proprietario della strada (es: Comune) si limita a proporle il posizionamento, anche sulla base di statistiche del traffico e di incidentalità
- Il limite di velocità, oltre il quale viene rilevata la velocità del veicolo e per il quale la PA deve procedere a sanzionare il conducente, è stabilito dal Codice della Strada<sup>2</sup> ed è, pertanto, inderogabile.
- Per legge<sup>3</sup>, al valore della velocità del veicolo rilevata dall'Autovelox, viene applicata una riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h. Quindi, è impossibile che, ad esempio, in presenza di un limite di 50 km/h si sanzioni un veicolo transitante a 51 km/h.
- Tutte le postazioni fisse e mobili, per legge<sup>4</sup>, sono presegnalate con apposita cartellonistica e devono essere ben visibili. Quindi, il loro utilizzo, non comporta alcun tipo di "agguato".
- In applicazione di un principio etico, i proventi derivanti dal sanzionamento dell'eccesso di velocità, per legge<sup>5</sup>, sono destinati interamente al miglioramento della sicurezza stradale attraverso interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Per ulteriori informazioni: Paolo Sodi, Amministratore Delegato, Sodi Scientifica Srl, 0558868621, [www.sodi.com](http://www.sodi.com)

---

<sup>1</sup> Art. 201, commi 1-bis, lett. f) e 1-ter del Codice della strada in relazione all'articolo 4 del decreto legge n. 121/2002

<sup>2</sup> Art. 142 del Codice della strada

<sup>3</sup> Art. 345 del regolamento del Codice della strada

<sup>4</sup> Art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada

<sup>5</sup> Art. 142, comma 12-ter del Codice della strada